

## CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 5 APRILE 2016

- 1) Decreto Legislativo n. 67/2011 – Articolo 15- Lavori usuranti: comunicazione entro il 31 marzo
- 2) Decreto Legislativo n. 148/2015 - Fondi di solidarietà: chiarimenti in merito alla disciplina e modalità operative
- 3) INAIL – Circolare n. 10 del 21 marzo 2016 - certificati telematici: dal 22 marzo è operativa la semplificazione
- 4) INPS, Circolare n. 52/2016: indicazioni operative per l'ammissione e il godimento della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili
- 5) INPS – Circolare n. 56/2016 - Esame della vigente normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga
- 6) Circolare INAIL 25 marzo 2016, n. 14 - Infortunio in itinere. Linee guida per i casi di utilizzo della bicicletta
- 7) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto del 25 marzo 2016: detassazione 2016
- 8) Lavori usuranti: la scadenza per la compilazione del modello LAV\_US è stata prorogata al 30 aprile p.v.
- 9) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuovo modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio del DURC
- 10) Flusso UniEmens – Ripristino dei codici 1N e 1M

\*\*\*\*\*

### 1) Decreto Legislativo n. 67/2011 – Articolo 15- Lavori usuranti: comunicazione entro il 31 marzo

L'articolo 5 del Dlgs n. 67/2011, nel disciplinare il pensionamento anticipato dei lavoratori usurati, introduce un peculiare adempimento informativo a carico dei datori di lavoro.

Il 31 marzo di ogni anno, infatti, scade il termine per l'invio, da parte di questi ultimi, della comunicazione "Lav-US", con riferimento all'eventuale svolgimento di:

- lavorazioni pesanti: ossia svolte in galleria, cava o miniera; in esposizione ad alte temperature o in spazi ristretti; lavorazione del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo; "lavori di asportazione dell'amianto";
- lavoro notturno, cioè svolto per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;

- lavoro prestato per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- lavoro cd. “*a catena*”, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, svolte da lavoratori che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Restano esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

La norma prevede, a carico delle aziende utilizzatrici, l'obbligo di effettuare la suddetta comunicazione per quanto riguarda i lavoratori che abbiano svolto la loro missione in attività rientranti fra quelle indicate come usuranti.

### ***Datori di lavoro obbligati all'adempimento***

I soggetti legittimati alla trasmissione di queste comunicazioni sono:

- i datori di lavoro privati, che effettuano direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni
- le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel «lavoro a catena» e nel «lavoro notturno»
- i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ex Legge n. 12/1979 a compiere per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

### ***Le comunicazioni***

Come previsto dal DM 20 settembre 2011, le comunicazioni vanno effettuate attraverso il modello «*Lav\_Us*» (nota operativa dello stesso Ministero del Lavoro n. 4724/2011). In particolare, esistono due tipologie di modello:

- inizio attività, obbligatoria esclusivamente per le lavorazioni c.d. «a catena», che va effettuata entro 30 giorni
- monitoraggio, da trasmettere a cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con riferimento a tutte le attività usuranti.

Il modello è disponibile nella sezione Cliclavoro del sito del Ministero del Lavoro. Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema l'utente può inviare un nuovo modulo, in sostituzione di quello precedente, esclusivamente entro la data di scadenza indicata per la comunicazione.

### ***Le sanzioni***

L'omissione della comunicazione comporta, in capo al datore di lavoro, l'applicazione di una sanzione, diffidabile, di importo variabile da 500 a 1.500 euro.

## **2) Decreto Legislativo n. 148/2015 - Fondi di solidarietà: chiarimenti in merito alla disciplina e modalità operative**

La nuova disciplina dei fondi di solidarietà, entrata in vigore lo scorso 24 settembre con il Decreto Legislativo n. 148 del 15 settembre 2015, ha rafforzato ed ampliato l'impianto normativo introdotto dalla legge Fornero. Il legislatore ha reso così obbligatoria l'istituzione, a partire da quest'anno, dei fondi di solidarietà bilaterali destinati ad assicurare, ai lavoratori in forza ad aziende che occupano almeno 5 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una adeguata tutela in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Al tal fine le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano appositi accordi collettivi o contratti collettivi, anche intersettoriali, che vengono depositati presso l'INPS e danno vita ad appositi Fondi di gestione.

Anche in favore delle aziende che, per via del settore di appartenenza, delle tipologie di datori di lavoro o della classe dimensionale, non sono coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, in mancanza di appositi accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo specifico, sarà istituito, con apposito decreto, un fondo di solidarietà residuale.

Il Fondo di integrazione salariale così istituito prevede l'erogazione di una nuova prestazione economica, denominata assegno emergenziale, in favore dei lavoratori delle piccole imprese che subiranno una riduzione dell'orario di lavoro ed ha le seguenti caratteristiche:

α) viene erogato per un periodo massimo di 12 mesi, in un biennio mobile;  
β) è destinato ai dipendenti delle piccole imprese o delle ditte individuali che stipuleranno con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che disciplinano la eventuale riduzione dell'orario di lavoro al fine di:

- ridurre le eccedenze di personale;
- evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- prevedere un importo pari all'integrazione salariale ordinaria che potrà essere corrisposto, a partire dal prossimo 1 luglio 2016, in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro.

L'INPS è intervenuta recentemente con due circolari, la n. 201 e la n. 203 del 2015, a chiarire la disciplina e indicare la procedura operativa da seguire per la presentazione delle istanze.

### ***Fondi di solidarietà bilaterale***

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono chiamate a stipulare appositi accordi e contratti collettivi con i quali istituire specifici fondi volti a finanziare interventi in favore dei lavoratori che si trovino ad affrontare periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Entro 90 giorni dalla stipula tali accordi, l'INPS costituirà le apposite gestioni. A decorrere dal 1° gennaio 2016 questi fondi provvederanno all'erogazione di:

- un assegno di solidarietà, per un minimo di 13 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al

fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;

- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- un assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- e contribuiranno al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Novità di rilievo, rispetto alla normativa precedentemente in vigore, è la riconduzione della disciplina dell'assegno ai canoni classici della cassa integrazione, sia in termini di causali di intervento, sia in relazione alla durata. Le causali che giustificano l'intervento sono infatti legate alle ipotesi di:

- crisi aziendali di breve durata (eventi transitori e situazioni temporanee di mercato): i relativi criteri di esame delle domande di concessione saranno regolati da un prossimo decreto del Ministero del lavoro; resta ferma comunque la necessità di una effettiva ripresa dell'attività produttiva;
- crisi di lunga durata (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà).

La norma stabilisce unicamente l'importo minimo dell'assegno, che deve essere almeno pari all'integrazione salariale. La durata della prestazione deve essere non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione:

- Eventi transitori o situazioni temporanee di mercato: 13 settimane prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile;
- Riorganizzazione aziendale: 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile;
- Crisi aziendale: 12 mesi anche continuativi;
- Contratto di solidarietà: 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile.

### ***Fondi di solidarietà alternativi***

Nei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, i fondi già esistenti sono tenuti ad erogare, a decorrere dal 1° luglio 2016:

- α) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario;
- β) l'assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. Tale assegno può essere erogato per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione dell'orario non può essere superiore al 60% dell'orario di lavoro (giornalieri, settimanale o mensile) dei lavoratori interessati e comunque la riduzione del singolo lavoratore non può essere superiore al 70%.

### ***Fondi di solidarietà residuale (ex fondo di integrazione salariale)***

In caso di mancata istituzione dei fondi, i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori confluiscono nel nuovo fondo di solidarietà di integrazione salariale. Per il computo della forza lavoro, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di adesione, va fatto riferimento al numero medio di lavoratori in forza nel semestre precedente, inclusi gli apprendisti. A decorrere dal 1° gennaio 2016

il fondo residuale ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale e garantisce l'erogazione:

- dell'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificheranno dal 1° luglio 2016;

- di un assegno ordinario, riservato ai datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori, per la durata massima di 26 settimane in un biennio mobile ricorrendo le causali previste per l'intervento della CIGO (con esclusione delle intemperie) e CIGS (solo per riorganizzazione e crisi aziendale).

Il finanziamento dei fondi è assicurato da contributi nella misura fissata dal decreto ministeriale che istituisce il fondo e sono posti per due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo del lavoratore.

Inoltre, è previsto un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno ricorso alle prestazioni. I contributi ordinari per il finanziamento del fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è pari a:

- 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;

- 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, per datori di lavoro che occupano da 5 a 15 lavoratori.

È inoltre dovuta una contribuzione addizionale nel caso di fruizione della prestazione pari al 4% della retribuzione persa.

### ***Presentazione delle domande di assegno emergenziale***

La procedura di presentazione della domanda prevista dall'INPS è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l'erogazione dell'assegno emergenziale. Tale procedura è al momento attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi:

- Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo- Decreto interministeriale n. 82761/2014;

- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito - Decreto interministeriale n. 83486/2014.

L'INPS, con la Circolare n. 2032015 ha fornito le indicazioni per l'accesso al servizio telematizzato, accessibile alla voce "*Servizi per aziende e consulenti*" > "*Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà*".

L'azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l'intervento, allegando l'accordo sindacale, l'elenco ed i dati analitici dei lavoratori interessati all'intervento.

La nuova disciplina trova applicazione per le richieste trasmesse dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto (24 settembre 2015), anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data.

I Fondi già costituiti che operavano con disposizioni difformi rispetto a quanto previsto dalla decretazione in questione, limitando il loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, hanno dovuto inevitabilmente adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015. Per tutti gli altri Fondi già conformi alle nuove norme non è stato necessario alcun adeguamento.

### **3) INAIL – Circolare n. 10 del 21 marzo 2016 - certificati telematici: dal 22 marzo è operativa la semplificazione**

L'INAIL ha pubblicato un'articolata circolare sulle novità entrate in vigore il 22 marzo 2016, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n. 151 del settembre 2015. Le novità riguardano i datori di lavoro (e i lavoratori) e i medici per quanto concerne le modalità di invio dei certificati medici all'INAIL.

Le novità in vigore:

- l'obbligo di trasmissione telematica (canale esclusivo) del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore (per la individuazione del medico obbligato, del concetto di “*prima assistenza*” e dei termini di invio;
- l'obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza - soccorrono i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute con circolare del 17 marzo 2016;) o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria deve essersi precedentemente profilato e provvede all'inoltro all'INAIL del certificato direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio;
- per l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio;
- in caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

Per quanto concerne il datore di lavoro, resta a suo carico l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. L'INAIL richiama a tale proposito l'articolo 52 D.P.R. 1124/1965 in base al quale “*il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro*”, nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia. Il lavoratore, ai sensi del suddetto articolo 52, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento.

La certificazione medica, avvisa l'INAIL, è disponibile sul portale INAIL, attraverso la funzione “*Ricerca certificati medici*” presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L'INAIL ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza - esonerando il datore di lavoro da tale adempimento - le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale. L'INAIL fornisce alcune importanti precisazioni indirizzate ai medici ma che interessano, di riflesso, i lavoratori e i datori di lavoro:

- i medici all'atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo, della

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

data di emissione e dei giorni di prognosi;

- in fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture sanitarie provvedono all'invio del certificato medico tramite PEC alla sede INAIL competente in base al domicilio dell'assistito. In tali casi, consegnano il certificato medico all'assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro.

### ***Istruzioni per i lavoratori***

In caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale il lavoratore deve fornire al datore di lavoro:

- il numero identificativo del certificato,
- la data di rilascio e
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo assolve all'obbligo previsto dall'articolo 52 TU INAIL di:

- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
- comunicare al datore di lavoro la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

### ***Attenzione***

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea. A tale riguardo, sottolinea, infine, l'Istituto che dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto dall'art.53, commi 1 e 5 TU INAIL, per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia. A tale riguardo, avvisa l'INAIL, le disposizioni della circolare n.22/1998 incompatibili con le nuove disposizioni devono intendersi abrogate.

### ***Istruzioni per i datori di lavoro***

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto, come detto, vi provvede il medico/la struttura sanitaria che lo rilascia; la certificazione viene resa disponibile (per la ricerca e per la stampa in pdf) a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

### ***Attenzione***

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa (sono in corso comunque già i primi interventi tecnici per risolvere la situazione), il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'INAIL via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



nell'applicativo di consultazione dei certificati. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio *“Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto”* e permette l'invio della denuncia. Si precisa che nel caso in cui i dati *“identificativo certificato”* e *“data rilascio”* non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. L'istituto assicuratore ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla *“data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”* e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell'applicativo delle denunce.

### ***Novità nella modulistica***

In attesa delle previste implementazioni all'applicativo per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di *“Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi”* che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito [www.INAIL.it](http://www.INAIL.it) – Modulistica. Il nuovo modello contiene una sezione per la *“Descrizione della malattia professionale”* e una sezione per la *“Descrizione della silicosi /asbestosi”*. Nella prima sono previsti due box per l'eventuale denuncia di due diverse malattie. Per un numero di malattie superiori è possibile aggiungere al modulo una nuova sezione *“Descrizione della malattia professionale”*. Infine Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A.

### ***Nuovi servizi per gli utenti***

Sul portale dell'Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l'utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi:

- **Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l'inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;**
- Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.

### ***Informazioni ed assistenza***

Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. È inoltre disponibile, sotto la sezione Contatti (Supporto) del Portale il servizio INAIL Risponde che permetterà di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



#### **4) INPS, Circolare n. 52/2016: indicazioni operative per l'ammissione e il godimento della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili**

Sono state fornite dall'INPS, con l'allegata Circolare n. 52 del 17 marzo scorso, le indicazioni operative per l'ammissione e il godimento della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della Legge n. 341/95 e s.m.i. e confermata, anche per il 2015, dal decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Mef, del dicembre 2015, pubblicato nella sezione pubblicità legale del ministero stesso lo scorso 20 gennaio.

Nel ricordare che il beneficio in parola consiste in una riduzione, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistiche, nella misura dell'11,50% e si applica esclusivamente con riferimento agli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e con esclusione, dunque, dei lavoratori a tempo parziale, ha chiarito quanto segue.

L'agevolazione interessa i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici da 41301 a 41305, nonché caratterizzati con i codice Ateco 2007 da 412000 a 439909. La stessa compete, inoltre, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4 della Legge n. 845/78).

Il documento di prassi in parola specifica, inoltre, che l'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (Durc regolare per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale), fermi restando gli altri obblighi di legge e quanto previsto dai Ccnl;
- rispetto di quanto previsto dal comma 1, articolo 1 della Legge n. 389/89, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ribadito, altresì, che la riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste altre agevolazioni contributive (ad es. assunzione dalle liste di mobilità o esonero triennale per assunzione a tempo indeterminato) e in presenza di contratti di solidarietà, qualora sia applicata la riduzione d'orario.

Con riferimento, poi, alle modalità operative, è stato chiarito che le richieste per la riduzione contributiva relativa all'anno 2015 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con il modulo "Ris-Edil", nella sezione "comunicazioni on line, funzionalità "invio nuova comunicazione".

In caso di esito positivo, verrà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo di paga da agosto 2015 ad aprile 2016, mentre per le istanze già inviate che hanno determinato l'attribuzione del codice di autorizzazione 7N, fino a dicembre 2015, è stato chiarito che i sistemi informatici provvederanno a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

È stato poi specificato che lo sgravio è, in ogni caso, riferito al periodo che va da gennaio a dicembre 2015 e, pertanto, il codice L206 non potrà essere utilizzato, mentre dovrà essere utilizzato

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

il codice L2017 riferito al recupero degli arretrati.

Con riferimento, invece, ai casi di matricole sospese o cessate e alla gestione degli operai non più in forza, si rimanda alla modalità indicate nella nota allegata.

Chiarito, infine, che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive Uniemens con competenza fino al mese di aprile 2016; le domande relative all'applicazione della riduzione contributiva, riferite all'anno 2015, potranno, dunque, essere inviate fino al 15 maggio 2016.

\*\*\*

## **5) INPS – Circolare n. 56/2016 - Esame della vigente normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga**

L'INPS in data 29 marzo u.s., ha provveduto a comunicare agli utenti con la Circolare n. 56 del 2016 le seguenti informazioni relative alle norme attualmente in vigore in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

### ***Premessa***

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 febbraio 2016, ha emanato la Circolare n. 4/2016 il cui oggetto è la normativa attualmente in vigore in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolar modo il necessario raccordo tra quanto viene disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla Legge n.208 del 28 dicembre 2015.

### ***Il quadro normativo – un esame***

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aveva provveduto ad emanare in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473. Con tale decreto il legislatore disciplinava i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, recepiti dall'INPS con propria circolare n.107 del 27 maggio 2015.

Il successivo Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183*” contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà. Per il carattere generale del predetto decreto legislativo, ad esso è rimandata la disciplina anche degli ammortizzatori in deroga, per tutti gli istituti non diversamente e specificatamente regolati dal decreto ministeriale sui criteri della deroga.

A seguire, in data 28 dicembre 2015 è stata emanata la Legge n.208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”(c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016). Da ultimo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.4 del 2 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito agli ammortizzatori sociali in deroga alla luce delle novità normative in argomento.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

### ***Cassa Integrazione Guadagni in deroga***

L'articolo 2 del citato decreto interministeriale n.83473 del 2014 (**nota n. 1**) fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. Fermo restando quanto previsto dalla circolare INPS n.107 del 27 maggio 2015, di seguito si specificano le novità della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n.148 del 14 settembre 2015 e della Legge di Stabilità per l'anno 2016.

### ***Lavoratori beneficiari del trattamento integrativo in deroga***

Le disposizioni contenute all'articolo 2 prevedono, al comma 1, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

#### ***a) Anzianità aziendale***

Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014 stabilisce che, per l'annualità 2015, l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Il citato decreto provvede a dettare, quindi, una disciplina speciale e complementare rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, che, stabilisce un'anzianità lavorativa di 90 gg. di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento (*"I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale"*).

Pertanto, a partire dall'annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del D.I. n. 83473 del 2014, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (*"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5 anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le prestazioni di cassa integrazione di cui al medesimo articolo relative all'anno 2014 sono concesse ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno otto mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data"*).

#### ***b) Apprendisti***

In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, premesso quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1 del decreto interministeriale n.83473 del 2014 (*“Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione”*), il D.Lgs. n.148 del 2015, agli articoli 1 e 2 (*“Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante”*), individua come destinatari dell'intervento di cassa integrazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

Di conseguenza tale tipologia di apprendisti è destinataria di:

- Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, se dipendente di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento *“crisi aziendale”*;
- Cassa Integrazione guadagni Ordinaria, se dipendente di imprese, nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- Cassa Integrazione guadagni in Deroga, se dipendente di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla *“crisi aziendale”*.

Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante, nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo n.148 sopra citato, potranno essere destinatari di Cassa Integrazione guadagni in Deroga.

#### *Contributo Addizionale*

Il D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 all'articolo 5 (*“1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile”*) ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un

quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile. Considerando che, in relazione al contributo addizionale il sopracitato D.I. n.83473 del 2014 nulla dispone e che, correlativamente, l'articolo 46, comma 1, lettera l) del D.Lgs 148 del 2015 ha abrogato l'articolo 8, commi da 1 a 5, e comma 8 del Decreto Legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga sia interministeriale che regionale.

In particolare per quanto attiene la CIG in deroga regionale la nuova disciplina relativa al pagamento del contributo addizionale si applica a tutte le determine concessorie trasmesse dalle Regioni e Province autonome su S.I.P. con i numeri di decreto convenzionale "33337", "33338" e "33339".

#### *Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni*

L'articolo 7, comma 3, del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabilisce che *"il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data"*. Considerando che, per quanto riguarda le modalità di erogazione ed il termine per il rimborso delle prestazioni il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, di carattere generale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga. Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga, è da precisare che per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, è necessario verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto. Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto se successivo. Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

- periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione INPS emessa in data antecedente al 24 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;
- periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione INPS emessa successivamente al 23 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell'autorizzazione INPS;
- periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015, in questo caso il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell'emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto, se successivo.



Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa per la corretta gestione delle risorse finanziarie, a cui è tenuto l'Istituto, si invitano le Sedi territoriali ad emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione delle prestazioni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate alle singole Regioni e Province autonome.

#### *Termini di presentazione della domanda*

In relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga il D.I. n. 83473, all'articolo 2, comma 7, prevede che *“L'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”*. Di converso, l'articolo 15, comma 2 (*“La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”*) e l'articolo 25, commi 1 e 2, (*“1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 2. La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1”*) del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo aziendale per la Cassa Integrazione Straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che, il disposto dell'articolo 2, comma 7, del D.I. n.83473 del 2014 (*“L'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda”*), come sopra chiarito, ha natura di norma speciale e complementare rispetto al D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, resta confermata la disciplina ivi contenuta in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



### *Trattamento di fine rapporto*

Riguardo al trattamento di integrazione salariale in deroga ed in particolare al rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “*ininterrotto*” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che tale rimborso non può essere a carico dell’INPS. Invero, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, dal momento che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva.

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione Guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

### *Raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga quella del Fondo di Integrazione Salariale e quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi*

In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal citato D.I. n. 83473 del 2014, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS), come indicato nella circolare INPS n.22 del 4 febbraio 2016, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Resta comunque fermo che, anche in tale ipotesi possono accedere agli ammortizzatori in deroga solamente le aziende che rientrano nel campo di applicazione del citato D.I. n.83473 del 2014 secondo le modalità, i criteri ed limiti dallo stesso previsti. È stato inoltre precisato che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal FIS è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Per quanto attiene il computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.

Si precisa infine, che l’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Sarà cura dell’Istituto verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte. Seguirà un messaggio dell’Istituto con le indicazioni per la gestione operativa inerenti

al citato indirizzo ministeriale.

### ***Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016***

Il comma 304 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* dispone un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:

- il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall'articolo 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in Deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Al riguardo va precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di Unità produttiva, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 148 del 2015. L'Unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di Unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'Unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell'Istituto, accedendo alla funzione *“Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo”* dei *“Servizi per aziende e consulenti”* (sezione *“Aziende, consulenti e professionisti”*). A tal fine si precisa che, in fase di autorizzazione da parte delle Sedi INPS, per le Unità Produttive autorizzate dalle Regioni e Province Autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le Unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l'INPS.

- il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 (*“A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”*), non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le Regioni e Province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

#### *Flusso di Gestione della Cig in Deroga Regionale annualità 2016*

Decreti regionali per periodi di competenza 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 304, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (*“ Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre*

anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016”) trasmessi con il codice convenzionale “33338”.

Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del D.I. n.83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33338” e le sedi INPS, nell'emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d'intervento il codice “699”. Le Direzioni regionali INPS, con il supporto delle apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul SIP, dovranno monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.

#### *Controlli da parte dell'Istituto*

I controlli sui decreti regionali relativi all'annualità 2016 verranno effettuati da parte dell'Istituto, come di seguito specificato. L'Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2016 trasmessi con il codice convenzionale “33338” dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi. La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall'azienda, dovrà verificare:

- a) che l'impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (articolo 2, comma 8);
- b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi,
- c) lo “*stato azienda*”, dall'analisi dei dati sintetici dell'anagrafica aziendale.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale, la sede non potrà procedere ad emettere l'autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovrà informare la Regione.

In particolare, nei casi a) e b) la Regione potrà emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l'operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema Unico, la funzione “*ripristina su SIP*” a seguito del cui utilizzo, la Regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l'utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP. Successivamente all'autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti

beneficiari del trattamento già in essere – anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa di almeno 12 mesi.

*Decreti regionali per periodi di competenza 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 304, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33339”*

Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all’articolo 2 del D.I. n.83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33339” e le sedi INPS, nell’emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i suddetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d’intervento il codice “699”. Da parte sua l’Istituto dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi, per la specifica finalità.

*Decreti regionali per periodi di competenza 2015 ai sensi dell’articolo 44, comma 6 del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33337”*

Per quanto attiene i provvedimenti concessori relativi a periodi di competenza 2015, decretati ai sensi dell’articolo 44, comma 6 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 (“*Per l’anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015*”), trasmessi con il codice convenzionale “33337”, resta fermo quanto disposto con messaggio INPS n. 54 dell’11 gennaio 2016 (**vedi allegato n. 2**).

*Adeguamento delle procedure*

Per la gestione del flusso della CIG in deroga regionale 2016 e dei provvedimenti concessori trasmessi con codice convenzionale “33337” relativi al 2015 è stato completato l’adeguamento della procedura Sistema Unico per ciò che attiene alle nuove modalità di calcolo del contributo addizionale e dei termini per il conguaglio delle prestazioni.

*Mobilità in Deroga*

Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, l’articolo 1, comma 304 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, a parziale rettifica di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, stabilisce che la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente



prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi. Tenuto conto delle modalità gestionali finora applicate dall'Istituto, si ritiene che le suddette disposizioni sono da intendersi come segue. In relazione all'annualità 2015, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo periodi pari a sei mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo Unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.

In relazione all'annualità 2016, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo quattro mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Di conseguenza, per tali lavoratori, sia quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2015, che quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2016, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Lo stesso comma 304 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 nella misura del 5% delle risorse loro attribuite.

#### *Codici intervento per periodi di competenza 2016*

Al fine di consentire un corretto monitoraggio delle spese riferite alle concessioni di mobilità in deroga regionali sono stati istituiti due codici intervento per ciascuna Regione e Provincia autonoma che le strutture territoriali INPS dovranno utilizzare per la liquidazione della prestazione di mobilità in deroga. Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.I. n.83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33338" e le sedi INPS dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella prima colonna della tabella di seguito riportata. Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all'articolo 3 del D.I. n. 83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33339" e le sedi INPS dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella seconda colonna della tabella di seguito riportata.



Regione	Codice Intervento Mobilità 2016 Decreto convenzionale “33338”	Codice Intervento Mobilità 2016 Utilizzo 5% delle risorse- Decreto Convenzionale “33339”
Abruzzo	110	140
Basilicata	111	141
Calabria	112	142
Campania	113	143
Emilia Romagna	114	144
Friuli Venezia Giulia	115	145
Lazio	116	146
Liguria	117	147
Lombardia	118	148
Marche	119	149
Molise	120	150
P.A. Bolzano	121	151
P.A. Trento	122	152
Piemonte	123	153
Puglia	124	154
Sardegna	125	155
Sicilia	126	156
Toscana	127	157
Umbria	128	158
Valle D’Aosta	129	159
Veneto	130	160

#### *Controlli da parte dell’Istituto*

I codici indicati nella prima colonna della tabella permettono alla procedura di effettuare un controllo sulle giornate di mobilità in deroga già percepite dal beneficiario all’inizio del periodo di concessione ai fini del calcolo delle giornate massime di mobilità in deroga che lo stesso potrà percepire. Per permettere alla procedura di effettuare correttamente tale calcolo, che viene svolto nel momento in cui l’operatore inserisce il codice intervento in procedura, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale (prima di liquidare una mensilità devono essere state liquidate tutte le mensilità precedenti ovvero, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato devono essere state inserite le sospensioni in maniera corretta). Qualsiasi variazione apportata alla procedura di pagamento dopo l’erogazione avvenuta con uno dei codici intervento sopra descritti, inficerà il

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

corretto calcolo delle giornate di mobilità in deroga percepite dal lavoratore. Nel suo documento di prassi l'INPS ritiene pertanto opportuno raccomandare la massima attenzione nel liquidare una prestazione di questa tipologia.

Viene comunicato, inoltre, che la procedura effettuerà la liquidazione della prestazione fino alla data di decadenza inserita dall'operatore (che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla regione) e che non consentirà l'erogazione della prestazione oltre la data corrispondente al numero massimo di giornate da erogare (secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015 n.208).

Per quanto attiene, invece, ai codici intervento indicati nella seconda colonna, essendo codici da utilizzare per i decreti in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del D.I. n.83473 del 2014, la procedura erogherà la prestazione fino alla data di decadenza inserita dall'operatore.

Per ciò che concerne detti codici di intervento relativi ai periodi di competenza 2016, l'INPS fa presente che sarà in grado di operare solo a seguito della conclusione delle decretazioni regionali relative all'annualità 2015 (conseguentemente al completamento dei pagamenti da parte delle Sedi territorialmente competenti) e previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione all'utilizzo dei residui di spesa delle decretazioni 2014-2015 per il pagamento dell'annualità 2016.

Viene ricordato infine che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del D.I. 83473 (*“Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all’Inps entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione”*), per poter percepire la prestazione di mobilità in deroga concessa con decreto regionale, il beneficiario deve presentare, a pena decadenza, la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento (in caso di nuova concessione) o dalla scadenza della precedente prestazione fruita (in caso di proroga) ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.

Pertanto l'operatore di Sede, per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e Province autonome con il numero convenzionale di decreto “33338”, deve controllare che il beneficiario abbia presentato domanda all'INPS entro 60 giorni dalla data più recente tra: data licenziamento, data fine concessione precedente e data decreto di concessione.

#### ***Trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1° agosto 2014***

Con specifico indirizzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, *“i residui dello stanziamento disposto a favore delle Regioni e delle Province autonome ai fini della decretazione dei trattamenti in deroga, ai sensi dell’art.44, comma 6, del D.Lgs n.148 del 14 settembre 2015, relativa al 2015, per la decretazione dei trattamenti relativi all’anno 2016, sarà autorizzata nel rispetto dei criteri dettati dal decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, essendo la facoltà di deroga ai medesimi limitata al 31 dicembre 2015”*. Pertanto nello specifico viene evidenziato che:

*Utilizzo delle risorse assegnate e non interamente utilizzate nel corso del 2014 per il finanziamento delle decretazioni relative a periodi del 2015*

Il comma 6 dell'articolo 44 del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabilisce che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*“La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*). Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. Di conseguenza, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, del suddetto decreto (*“Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014”*), relativi all'annualità 2014 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt.2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014 per l'annualità 2014 (95%).

Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2014), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2015, ex articolo 44, comma 6, del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015.

Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3 del D.I. n.83473 del 1° agosto 2014, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'articolo 1, comma 253 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, di competenza 2014 (Fondi PAC) - gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2015 al finanziamento delle prestazioni, ex articolo 44, comma 6 del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

Viene sottolineato da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2014, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicitate per il finanziamento dell'annualità 2015, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in SIP (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2014 da parte delle Regioni o Province autonome e di conseguente autorizzazione all'utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante. All'uopo, l'Istituto provvederà ad inibire per le Regioni o Province autonome autorizzate dal Ministero la trasmissione in SIP attraverso i decreti convenzionali "33334" e "33336" le decretazioni relative ai periodi di competenza 2014 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in SIP, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2015.

*Utilizzo di risorse assegnate e non interamente utilizzate nel 2015, per il finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2016*

L'articolo 1, comma 304 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) stabilisce, tra l'altro, che le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Di conseguenza, in analogia a quanto sopra esposto, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, relativi all'annualità 2015 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014 per l'annualità 2015 (95%). Non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2015), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2016. Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle Regioni per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6 del D.Lgs n. 148 del 23 settembre 2015, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'articolo 1, comma 253 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, di competenza 2015 (Fondi PAC)- gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2016 al finanziamento delle prestazioni in deroga ex articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 2014. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

Viene sottolineata da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2015, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicitate per il finanziamento dell'annualità 2016, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in SIP (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2015 da parte delle Regioni o Province

autonome e di conseguente autorizzazione all'utilizzo dei suddetti residui da parte del Ministero vigilante. All'uopo, l'Istituto provvederà ad inibire per le Regioni o Province autonome autorizzate dal Ministero la trasmissione in SIP attraverso i decreti convenzionali "33335" e "33337" le decretazioni relative ai periodi di competenza 2015 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in SIP, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2016.

Resta fermo, pertanto, che eventuali residui non potranno essere utilizzati con modalità diverse da quanto sopra esposto.

**Nota n. 1:** *“Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.*

*2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa.*

*3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.*

*4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.*

*5. Ai fini dell'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale.*

*6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all'INPS, con le modalità definite dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.*

*7. L'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.*

*8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.*

*9. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28*

giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso: a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno;

10. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti: a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno;

11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e 10 si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all'INPS per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall'INPS. L'INPS verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso.

13. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'INPS, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'INPS.

14. Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.”



## **6) Circolare INAIL 25 marzo 2016, n. 14 - Infortunio in itinere. Linee guida per i casi di utilizzo della bicicletta**

Con la Circolare 25 marzo 2016, n. 14, l'INAIL, a seguito alla modifica normativa operata con il c.d. collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 5, commi 4 e 5, Legge n. 221/2015 - "4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi rifl essi ambientali, intendersi sempre necessitato». 5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi rifl essi ambientali, intendersi sempre necessitato"), fornisce ai datori di lavoro le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere, con specifico riferimento all'utilizzo, da parte del lavoratore, della bicicletta quale mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro.

L'emanazione della circolare si è resa necessaria a causa della modifica operata dalla L. 221/2015, c.d. collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016, che ha stabilito che l'utilizzo del velocipede per raggiungere il luogo di lavoro deve intendersi sempre necessitato.

La norma citata ha modificato ulteriormente gli articoli 2 e 210 del D.P.R. n. 1124/1965, T.U. INAIL, già oggetto di intervento con il D.Lgs. n. 38/2000, con il quale è stato tipizzato l'infortunio in itinere. Nel riassumere brevemente la disciplina giuridica dell'infortunio "in itinere", l'INAIL precisa che la stessa resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l'evento occorra a bordo del velocipede, salva la novità introdotta dalla predetta disposizione normativa. Come accennato, quest'ultima ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio "in itinere" occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni "in itinere", sempre ammesso all'indennizzo.

Nella direzione della attuale modifica normativa, l'INAIL aveva già diramato disposizioni proprie attraverso le quali, in presenza di percorsi ciclabili o itinerari compresi in aree a traffico limitato, veniva garantita la tutela infortunistica senza operare valutazioni sullo stato di necessità. Il fine della modifica normativa ha una portata generale e dirimente in quanto consente la tutela del lavoratore anche durante la percorrenza su tragitti non protetti. L'INAIL ribadisce che l'infortunio in itinere è, in sintesi, individuato tramite:

- la normalità del percorso seguito per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- la compatibilità tra l'itinerario seguito e l'orario di lavoro, con la necessità di seguire proprio quel percorso, anche se non il più breve ma il più utile, per recarsi sul luogo nell'orario utile per iniziare la prestazione; in pratica, non sono ammesse deviazioni nè dilatazioni del tempo di percorrenza per motivi personali;
- la necessità dell'uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Da ciò consegue che la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso; fuori dalle ipotesi di necessità dell'utilizzo del mezzo privato si ricade nell'ambito del rischio elettivo non assicurativamente protetto. Tale valutazione risulta, alla luce dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge n. 221/2015, superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Resta, invece confermato che riguardo all'infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo. Al riguardo, anche l'infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l'incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza), la qualificazione dell'elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa. Infine, l'INAIL precisa che le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

\*\*\*

## **7) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto del 25 marzo 2016: detassazione 2016**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha sottoscritto il decreto del 25 marzo 2016 che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il decreto, inoltre, regola gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).

Il provvedimento sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

Il Decreto applica i contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro.

### ***I criteri di misurazione per i premi di risultato***

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento

della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

### ***La partecipazione agli utili dell'impresa***

Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile e l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

### ***Coinvolgimento paritetico dei lavoratori***

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

### ***Deposito dei contratti***

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

La Legge di Stabilità prevede che le risorse necessarie sono reperite attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo per l'occupazione, per un ammontare di 344,7 milioni per l'anno 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l'anno 2020, 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022.

## **8) Lavori usuranti: la scadenza per la compilazione del modello LAV\_US è stata prorogata al 30 aprile p.v.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1874 del 31 marzo 2016, rende noto che la data di scadenza per l'invio, da parte del datore di lavoro, del modello LAV\_US, al fine di comunicare le attività lavorative Usuranti svolte nell'anno 2015 (prevista dall'art. 6 del D.M. 20/9/2011), slitta al 30 aprile 2016.

Ricordiamo che questa comunicazione riguarda lo svolgimento di:

- attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (articolo 2, comma 5, Decreto Legislativo n. 67/2011);
- un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "*linea catena*" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici.

Il modello denominato LAV\_US, è disponibile on line nell'apposita sezione del portale cliclavoro (link: [www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx](http://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx)) e deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Con la nota in oggetto, il Ministero informa che, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2015, il datore di lavoro potrà effettuare detta comunicazione fino al 30 aprile 2016.

\*\*\*

## **9) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuovo modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio del DURC**

Con l'allegata nota del 15 marzo scorso, il Ministero del lavoro ha diramato il nuovo modello relativo alla dichiarazione di non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC, di cui all'Allegato A al decreto sul DURC (DM 30 gennaio 2015), utile per l'accesso ai benefici contributivi. Come noto, si tratta di illeciti di natura penale e non, riguardanti in generale la tutela delle condizioni di lavoro. Il Dicastero ha precisato che, ferma restando la validità delle dichiarazioni rilasciate in vigenza della precedente normativa, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione a partire dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo decreto sul DURC), dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello aggiornato. Quest'ultimo, in formato pdf compilabile, è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (<http://www.lavoro.gov.it/>), alla Sezione "*Strumenti e servizi*", nella voce "*Modulistica*". Una volta compilata la dichiarazione va trasmessa alla Direzione territoriale del Lavoro competente a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC e i soggetti coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva, comprese le Casse edili, possono richiedere al Ministero del Lavoro l'elenco delle aziende che hanno presentato l'autocertificazione.

## **10) Flusso UniEmens – Ripristino dei codici 1N e 1M**

Si informa che, a seguito di segnalazioni circa l'eliminazione, nei flussi UniEmens, del codice 1N e 1M – cessazione per interruzione di rapporto di lavoro per completamento delle attività e chiusura di cantiere ed esclusione dall'obbligo del versamento di qualsiasi forma di contribuzione previdenziale (codici utili, pertanto, ai fini dell'esonero dal contributo di licenziamento prorogato dal Milleproroghe, come noto, per tutto il 2016), l'Associazione di categoria delle Imprese di Costruzione è intervenuta immediatamente presso l'INPS. A seguito di ciò, risulta che già dallo scorso 31 marzo l'Istituto abbia proceduto ad aggiornare i programmi, reinserendo i suddetti codici. Si attende uno specifico messaggio dell'INPS.

5 aprile 2016

Massimo Pipino